

ADDENDUM AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Disciplina dello svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica o mista

Premesso che:

- l'art. 44, comma 6, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, rinvia a un successivo confronto tra le parti la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento a distanza delle attività collegiali di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo;
- la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 ha dato attuazione al citato art. 44, comma 6, definendo criteri e modalità per lo svolgimento a distanza delle attività collegiali, in esito al confronto con le organizzazioni sindacali svolto ai sensi dell'art. 30, comma 9, lettera a), del CCNL;
- occorre recepire tali criteri nel Regolamento d'Istituto, ai fini della piena validità giuridica delle sedute svolte a distanza;

il Consiglio di Istituto adotta il presente Addendum.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Addendum disciplina le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali dell'istituzione scolastica in modalità telematica o mista, nel rispetto del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e della Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026.
2. La modalità a distanza costituisce un'opzione organizzativa ordinaria, volta a ottimizzare i tempi di lavoro, agevolare la partecipazione del personale — in particolare del personale pendolare o fuori sede — e ridurre gli spostamenti, senza alterare le prerogative dei componenti né la validità delle sedute e delle deliberazioni assunte.
3. Ai fini del presente Addendum, l'espressione «chi presiede la seduta» individua, per ciascun organo collegiale, il soggetto a ciò deputato dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto (a titolo esemplificativo: il Dirigente Scolastico, il docente coordinatore, il componente eletto alla presidenza).

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL, possono svolgersi in modalità telematica o mista:
 - a) il Collegio dei docenti;
 - b) le attività di programmazione e verifica;
 - c) i Consigli di classe, di interclasse e di intersezione;
 - d) i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO);
 - e) ogni altra adunanza o attività collegiale per la quale la normativa vigente consenta lo svolgimento a distanza.
2. La modalità telematica o mista è utilizzabile anche per le sedute a carattere deliberativo, a condizione che siano garantiti, per l'intera durata della seduta: l'identificazione dei

partecipanti, la verifica del numero legale, la regolarità e — ove prevista — la segretezza del voto, nonché la sicurezza delle procedure adottate.

Art. 3 – Convocazione

1. L'avviso di convocazione, oltre agli elementi previsti dal Regolamento d'Istituto, riporta espressamente:

- a) data, ora e ordine del giorno della seduta;
- b) la piattaforma digitale utilizzata e le relative istruzioni tecniche di accesso;
- c) le modalità previste per l'intervento nella discussione e per l'espressione del voto.

2. La convocazione è trasmessa ai componenti nei termini previsti dal Regolamento d'Istituto.

Art. 4 – Identificazione e doveri dei partecipanti

1. I componenti accedono alla seduta mediante credenziali personali idonee ad assicurarne l'identificazione univoca.

2. È fatto divieto a ciascun partecipante di cedere le proprie credenziali di accesso o di consentire la presenza, nel corso del collegamento, di soggetti terzi non autorizzati. Ciascun componente è responsabile della riservatezza della propria postazione di lavoro.

3. Il componente collegato da remoto è considerato presente a tutti gli effetti di legge.

Art. 5 – Numero legale e svolgimento dei lavori

1. All'apertura dei lavori, chi presiede la seduta accerta l'identità dei partecipanti e la sussistenza del numero legale, computando anche i componenti collegati a distanza.

2. La sussistenza del numero legale deve permanere per l'intera durata della seduta.

3. In caso di perdita del numero legale nel corso della seduta, si applica quanto previsto dall'art. 12.

Art. 6 – Svolgimento della discussione

1. La piattaforma adottata deve consentire l'effettiva interazione tra i partecipanti, garantendo pari condizioni di intervento tra i componenti presenti in sede e quelli collegati da remoto.

2. Chi presiede la seduta disciplina la discussione, concede la parola e vigila sul rispetto dei tempi e dell'ordine del giorno.

Art. 7 – Votazioni e deliberazioni

1. I sistemi di votazione telematica devono garantire la certezza dell'esito, il carattere personale e univoco del voto espresso e la corrispondenza tra votanti e aventi diritto al voto, assicurando altresì tracciabilità e verificabilità della regolarità del procedimento di voto — quali il numero dei votanti e la corretta acquisizione e computo dei voti — nonché sicurezza, integrità e correttezza delle relative procedure. Nei casi di voto segreto, tali garanzie non devono in alcun modo consentire di ricondurre il contenuto del voto espresso all'identità del votante.

2. Qualora la deliberazione riguardi persone, o comunque nei casi in cui la normativa vigente prescriva il voto segreto, l'istituzione scolastica adotta procedure digitali idonee a garantirne l'effettiva anonimità.
3. Chi presiede la seduta proclama l'esito della votazione, che è formalmente riportato a verbale.
4. Nelle sedute in modalità mista, per le deliberazioni da assumere a voto segreto tutti i componenti — inclusi quelli fisicamente presenti in sede — esprimono il voto mediante la medesima piattaforma digitale utilizzata dai componenti collegati a distanza, al fine di evitare che la modalità di partecipazione alla seduta renda identificabile, anche indirettamente, il voto espresso da un singolo componente.

Art. 8 – Verbalizzazione

1. Di ogni seduta è redatto apposito verbale, contenente:
 - a) data, ora di apertura e ora di chiusura dei lavori;
 - b) la modalità di svolgimento della seduta e l'elenco distinto dei componenti presenti in sede e di quelli collegati da remoto;
 - c) l'esito della verifica del numero legale;
 - d) la sintesi della discussione, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte;
 - e) il risultato di ciascuna votazione;
 - f) l'indicazione di eventuali malfunzionamenti tecnici o interruzioni rilevanti ai fini della seduta.
2. Il verbale è approvato e sottoscritto secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto, anche mediante firma digitale.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

1. Le sedute si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).
2. È fatto divieto ai singoli partecipanti di effettuare registrazioni audio o video della seduta, salvo espressa autorizzazione dell'organo collegiale.
3. Nella trattazione di dati personali, dati particolari o questioni riguardanti gli studenti è richiesta la massima cautela e riservatezza da parte di tutti i partecipanti.

Art. 10 – Strumenti informatici e invarianza finanziaria

1. Le riunioni si svolgono, di norma, mediante applicativi e piattaforme già in uso o in dotazione all'istituto.
2. Gli strumenti adottati devono soddisfare i requisiti tecnici di sicurezza, identificazione e tutela della privacy previsti dalle linee guida ministeriali.
3. L'adozione delle modalità a distanza avviene a invarianza finanziaria, senza comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della scuola né spese a carico del personale per l'acquisto di licenze o dispositivi.

Art. 11 – Modalità mista

1. Nella modalità mista, chi presiede la seduta verifica preliminarmente che le dotazioni d'aula garantiscano ai componenti collegati da remoto condizioni di ascolto, di intervento e di voto equivalenti a quelle dei componenti presenti fisicamente.

Art. 12 – Interruzioni e malfunzionamenti tecnici

1. Qualora un malfunzionamento della rete o della piattaforma impedisca la partecipazione di uno o più componenti o comprometta il numero legale, chi presiede la seduta sospende temporaneamente i lavori.

2. Se, decorso un tempo ragionevole di attesa, le condizioni che hanno determinato la sospensione non vengono meno, chi presiede la seduta dichiara chiusa la seduta e rinvia i punti non trattati a una successiva convocazione.

3. Di quanto avvenuto ai sensi dei commi 1 e 2 è dato atto a verbale.

Art. 13 – Norme transitorie e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Addendum, si applicano le norme di legge vigenti, il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e le disposizioni ministeriali di riferimento, ivi compresa la Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026.

2. Il presente testo integra il Regolamento d'Istituto ed entra in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio di Istituto; è pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.